



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

Li,


**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio rinvenienti da Sentenza n. 745/2022 (r.g. R.g. 1238/2015), ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Fogli aggiunti n. _____


Il Dirigente di Settore
arch. Pasquale Antonio Casieri


Visto: per presa visione l'Assessore
arch. Anna Maria Curcuruto

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____

b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000

- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per _____
ricevuta _____		
All'ufficio _____	il _____	per _____
ricevuta _____		
All'ufficio _____	il _____	per _____
ricevuta _____		

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Città' di Andria
Protocollo N. 0096500/2023 del 08/11/2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale n. 37 e n. 38 del 29 Agosto 2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a cui l'Ente ha fatto ricorso;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27 Novembre 2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. D.Lgs n. 267/2000 Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter D.Lgs n. 267/2000 Approvazione*";

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 7 dell'11 Marzo 2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (*ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000*) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 27 Novembre 2018;

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29 Dicembre 2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (*ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000*) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27 Novembre 2018, a seguito delle richieste istruttorie del Ministero dell'Interno;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29 Maggio 2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2023/2025 ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Giugno 2023 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e i suoi allegati (art. 11 D. Lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 14 Giugno 2023 con cui si è proceduto all'approvazione del Rendiconto per la Gestione dell'Esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28/09/2023 avente ad oggetto "approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000)";

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni che definisce le regole per l'assunzione di impegni mediante la disciplina di cui all'art.191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio di Previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

Dato atto che:

- i sigg.ri I. C. e T. F., erano proprietari dell'unità immobiliare sita in Andria alla Via OMISSIS, posta al primo piano, il cui vano cucina e vano camera da letto prendevano aria da un piccolo pozzo luce, all'interno del quale veniva installata una canna fumaria da parte del legale rappresentante della società denominata Pizzer Pan 4 S.n.c. di Di Bari Domenico & C., che conduceva in locazione il locale commerciale posto al piano terra del fabbricato di Via OMISSIS;
- in data 12/09/2008, a seguito di segnalazioni da parte dei proprietari della suddetta unità immobiliare posta al piano primo, con Ordinanza Dirigenziale n. 479 del 12/09/2008, il Comune di Andria – Settore Pianificazione del Territorio ordinava al legale rappresentate della società Pizzer Pan 4 S.n.c. di Di Bari Domenico & C., lo smontaggio della canna fumaria ed il ripristino dello stato dei luoghi ;
- con istanza pervenuta al Comune di Andria in data 12/11/2008, prot. n. 90948, pratica edilizia n. 251/08, la società Pizzer Pan 4 S.n.c. di Di Bari Domenico & C., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, presentava richiesta di permesso in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001, per la citata canna fumaria installata in assenza di idoneo titolo abilitativo;

- all'esito dell'istruttoria del tecnico incaricato, con provvedimento n. 28 dell'08/03/2010, il Comune di Andria, nella persona del Dirigente del Settore pianificazione del territorio – edilizia privata, rilasciava alla società *Pizzer Pan 4 S.n.c. di Di Bari Domenico & C.* il Permesso in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per aver installato la canna fumaria in assenza di titolo abilitativo presso il fabbricato citato;
- con ricorso notificato in data 21/05/2010 e depositato in data 11/06/2010, i sigg.ri I. C. e T. F. adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia al fine di richiedere l'annullamento del Permesso in sanatoria n. 28 del 08/03/2010, previa sospensione dello stesso;
- con Ordinanza depositata in data 24/06/2010 il Tribunale adito sospendeva l'impugnato provvedimento;
- la società *Pizzer Pan 4 S.n.c. di Di Bari Domenico & C.* continuava ad utilizzare la predetta canna fumaria sino al 23/11/2010, data in cui l'attività veniva cessata;
- con Sentenza del 14/05/2015 il Tribunale Amministrativo per la Puglia accoglieva il ricorso proposto e per l'effetto annullava il Permesso in sanatoria n. 28 dell'08/03/2010, rilasciato dal Comune di Andria, ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, ritenendo i Giudici Amministrativi il provvedimento abilitativo affetto da difetto di istruttoria e motivazione;
- per effetto della Sentenza di annullamento con Determinazione dirigenziale n. 4152 del 11/12/2015 il Comune di Andria, in persona del Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia annullava il Permesso di Costruire in Sanatoria n. 28 del 08/03/2010;
- alla luce della caducazione del titolo abilitativo predetto, i sigg.ri I. C., I. M. e I. M. adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia al fine di ivi sentir condannare il Comune di Andria al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'asserita lesione dell'interesse legittimo subito a seguito del permesso di costruire in sanatoria ed il procedimento veniva iscritto al n. 1238/2015 R.G.;
- le parti attrici richiedevano, più precisamente, il risarcimento del danno emergente derivante dai canoni di locazione ed oneri condominiali versati in ragione dell'immobile condotto in locazione a seguito dell'allontanamento dall'abitazione di proprietà ove insisteva la canna fumaria oggetto di contenzioso ed il risarcimento del danno da lucro cessante nella misura di 100.000 euro per perdita di contratto di vendita, per non aver potuto accettare la proposta di acquisto formulata dalla parte acquirente;
- si costituiva il Comune di Andria ed il Giudizio si concludeva con la Sentenza n. 745 pubblicata il 25/05/2022 che, in accoglimento parziale della richiesta risarcitoria, tenuto conto delle difese dell'Ente, condannava l'Amministrazione al pagamento della somma di 37.954,67 euro, di cui 17.954,67 euro per spese vive documentate e 20.000,00 euro a titolo di danno non patrimoniale, oltre spese processuali per 1.000,00 euro, oltre IVA e CPA;
- con nota prot. n. 95162 del 03/11/2022 a firma del Dirigente del Settore pianificazione – edilizia privata – controllo del territorio si invitava il legale delle parti ricorrenti ad addivenire in nome e per conto dei propri assistiti ad un accordo transattivo teso a ridefinire la somma a debito, alla quale, tuttavia, non seguiva riscontro alcuno;

Considerato che trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute;

Richiamati:

- i principi contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 193, co. 2 D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che "...con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194....";

Visto l'art 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che testualmente recita: "1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse";

Vista la Sentenza n. 745 pubblicata il 25/05/2022, con la quale, a conclusione del Giudizio pendente dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia recante numero di R.G. n. 1238/2015, il Comune di Andria veniva condannato al pagamento della somma di 37.954,67 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese di lite per euro 1.000,00, oltre IVA e CAP;

Verificato che, a seguito delle difese dell'Ente convenuto, il Tribunale amministrativo adito con la Sentenza n. 745 pubblicata il 25/05/2022 accoglieva solo in parte la domanda risarcitoria di parte attrice, con minore aggravio di spesa per l'Amministrazione locale;

Verificato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 194, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la nota, trasmessa al Settore Programmazione Economico-Finanziaria, con prot. n. 28011 del 24/03/2023 con la quale si comunicava l'importo relativo al debito fuori bilancio sorto a seguito della Sentenza n. 745 pubblicata il 25/05/2022 emessa posteriormente alla Delibera di adozione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018) e, al fine di poter provvedere alla redazione della proposta di Delibera di Consiglio di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a), si chiedeva di appostare l'importo pari a 39.214,67 euro (capitale al netto degli interessi e spese legali) all'apposito capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2023 - 2025, esercizio 2023;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi forniti dal Dirigente del Settore Pianificazione – edilizia privata – controllo del territorio;

Rilevato che la somma suddetta di 39.214,67 euro è imputabile al bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio finanziario 2023 al capitolo 126012 "DEBITI FUORI BILANCIO – PIANIFICAZIONE – EDILIZIA PRIVATA – CONTROLLO DEL TERRITORIO";

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione – edilizia privata – controllo del territorio, Arch. Pasquale Antonio Casieri, quale servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole formulato, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 268/2000, sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, dott.ssa Grazia Cialdella;

Visto il parere _____ dell'organo di revisione economico – finanziaria rilasciato ai sensi dell'art. 239, co. 1, lette. b), n. 6 D.L.gs n. 267/2000 in data _____;

Visti gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. *Testo Unico degli Enti Locali*;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, riportati e trascritti,

1) **di riconoscere**, per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., pari alla somma di 39.214,67 euro derivante dalla Sentenza n. 745 pubblicata il 25/05/2022;

2) **di dare atto** che la somma suddetta trova copertura al capitolo del bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio finanziario 2023, al capitolo di spesa 126012 “*DEBITI FUORI BILANCIO – PIANIFICAZIONE – EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO*”;

3) **di incaricare** il Dirigente del Settore Pianificazione – edilizia privata – controllo del territorio dell'adozione degli atti consequenziali, connessi e necessari, in nome e per conto dell'Ente;

4) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

5) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante la necessità di eseguire i pagamenti senza ritardo;

prov. 1783/2023

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Atto redatto per consentire a questo Ente il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.mm.ii.

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL Settore Pianificazione – edilizia privata – controllo del territorio sulla presente proposta

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

li, 19/10/2023

Il Responsabile di Settore
Arch. Pasquale Antonio Casieri

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 25/10/2023

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Gazia Cialdella

li,

Il Sindaco

Il Segretario Generale